GIORGIO TRENTI

**commercialista e revisore**

Bologna, 27/8/2017

**«Società»**

* **BILANCIO**

La legge 11/8/2014 n. 116 stabilisce: “ l’Organismo italiano di contabilità emana i principi contabili nazionali, …. per la redazione dei bilanci **secondo le disposizioni del codice civile**.” (articolo 20 comma 2 lettera B che introduce nel D Lgs 38/2005 l’articolo 9-bis comma 1 lettera A).

In buona sostanza OIC è un organo delegato, come ribadito dall’articolo 12 comma 3 del D Lgs 139/2015.

* **CODICE CIVILE**

 La divisione dei compiti normativi fra codice civile (primari) e OIC (secondari) non è riconosciuta pienamente da alcuni. Ad esempio Assonime (nota 11 del 3/8/2017) e Ministero dell’Economia (decreto del ministro del 3/8/2017).

Non così per il Sole 24 ore che ben ha compreso la gerarchia delle norme (articolo del 23/8/2017 pagina 15 a firma Andreani).

* **OIC**

Ciò significa che i **regolamenti di OIC devono essere *secondum legem***. Non sono ammessi quelli *contra legem, extra legem, ultra legem e praeter legem*.

Se qualche disposizione oltrepassa i limiti della delega, essa è inesistente e non è applicabile.

* **CODICE CIVILE**

Non sono sempre applicabili anche le norme del codice civile, come insegna l’articolo 2423 comma 4 (“Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.”).

E’ il riconoscimento che **il bilancio deve corrispondere alla realtà aziendale**, valore primario e unico, non alla norma generica.

* **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nella lettura dei recenti regolamenti OIC, ho riscontrato la presenza di alcune disposizioni *extra legem*. **Esse non sono entrate nei bilanci** cui ho assicurato la conformità alla realtà aziendale.

 E’ consultabile la pagina [www.trentigiorgio.it/gt.htm](http://www.trentigiorgio.it/gt.htm)

Cordialità.

Web\trentigiorgio\oic.docx